



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

\*\*\*\*\*

Il Giudice Istruttore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione in data 6.2.2013 nella causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo iscritta al n. 2612/2012 R.G.;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 649 c.p.c.

- letta l'istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.;
- letta la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
- esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;
- rilevato, quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 649 c.p.c. stabilisce che *"il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c."*;
- ritenuto che i "gravi motivi" possano attenersi al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso<sup>1</sup>;
- ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, desumibili sia dai motivi posti a fondamento dell'opposizione e dalla

<sup>1</sup>Cfr. in tal senso, Tribunale Torino, Ord. 10 dicembre 2007 10592/06 in "Diritto & Giustizia" on line sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it); Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321; Pretura Termini Imerese, 3 dicembre 1996, in Giur. it. 1998, 54; Tribunale Piacenza, 3 ottobre 1994 in Foro it. 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 08 febbraio 1992, n. 1410 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2.



- documentazione prodotta, sia dall'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la cui immediata esecuzione forzata potrebbe danneggiare
- anche tenuto conto della presumibile durata del presente giudizio, necessariamente connessa sia alla natura oggettiva della controversia, sia al carico di lavoro dell'ufficio - in modo grave ed irreparabile parte opponente;
  - rilevato che alla predetta udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. le parti hanno chiesto concedersi i termini perentori previsti dal VI comma del citato articolo;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Asti n. 799/2012, del 20.7.2012, depositato in data 24.7.2012;

concede alle parti i seguenti termini perentori

- termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 20 marzo 2013 per il deposito di memorie contenenti precisazione e modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni rispettivamente proposte;
- ulteriore termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;
- ulteriore termine di 20 giorni per articolare prova contraria;

invita le parti a limitare rigorosamente il contenuto delle memorie a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata. Invita altresì le parti a specificare i capitoli di prova su cui ciascun testimone viene indicato.

rinvia per la discussione e decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 27 giugno 2013, ore 9.30;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Asti, 8 marzo 2013.

Il Giudice Istruttore  
Dott.ssa Valentina CARATTO

Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale di Asti il 12 MAR 2013  
CANCELLERIA

